


Dopo il metanolo e la nube radioattiva
Vino: si beve meno ma meglio

Adesso che la tempesta del «vini al metanolo» (ovvino: si fa per dire; sarebbe più corretto chiamarli «intrugli di vino») sembra essersi calmata, si cerca di valutare il danno. Già prima di questa gravissima vicenda, i livelli di consumo del vino erano in calo, non solo in Italia, ma in tutti i principali Paesi produttori, Francia in testa. Diversi i motivi: il più importante, probabilmente, è il mutamento delle abitudini alimentari, legato al ritmo della vita d'oggi. In città, soprattutto a mezzogiorno, non c'è più tempo per un pasto vero e proprio: da qui l'avvento delle paninette e del «fast food», con veloci spuntini che richiedono al massimo vinelli giovani e leggeri, di poco impegno, o più di frequente bevande alternative. Inoltre, il culto dell'efficienza fisica e la dietomania dilagante tendono a ridurre ulteriormente il consumo di alcolici. Poi è arrivata la «bomba» del metanolo di sintesi, usato da pochi criminali irresponsabili per elevare il tenore alcolico di vinacci d'infimo ordine, e c'è stato un brusco crollo nelle vendite: in media, si parla del 50%. In meno per i «vini da tavola» (qualecosa come 8,5 milioni di ettolitri, equivalenti a circa due mesi di vendite normali), e nella seconda metà di aprile si sono toccate addi-



rittura punte del 70% alla grande distribuzione. La situazione non è migliore all'estero. L'esportazione di vino — che finora ha rappresentato una delle pochissime voci attive del nostro bilancio agricolo, per un valore medio di 1650 miliardi all'anno — è stata di fatto bloccata per qualche tempo. La commercializzazione è ripresa da quando è stato stabilito l'obbligo di un certificato d'analisi a garanzia della genuinità di tutti i vini italiani destinati all'export; però resta da vedere come reagiranno i consumatori. Si è calcolato che, soltanto negli Usa, la pubblicità negativa ha preso spazio sui giornali e in televisione per l'equivalente di 100 milioni di dollari. I ministri e gli enti che una volta un'ormista ha definito «competenti» hanno stanziato in fretta e furia dei fondi per la promozione del nostro vino, ma le cifre non sembrano affatto sufficienti per far fronte all'emergenza con una campagna pubblicitaria in senso stretto. Piuttosto, sarebbe preferibile una intelligente campagna di pubbliche relazioni; però le varie categorie professionali hanno cominciato a litigare su come impiegare i soldi: la solita diatriba sulla spartizione della «torta». Peccato, perché se si riuscisse a concordare un efficace programma di informazione rivolto direttamente ai consumatori, si potrebbero persino ricavare vantaggi per i produttori onesti e per il pubblico, prendendo spunto dalla tragedia dell'alcol metilico. Sembra un paradosso, ma a pensarci bene potrebbe essere l'occasione giusta per spazzar via, una volta per sempre, i disinvolti fabbricanti di pseudo-vini. Le premesse, almeno sul mercato italiano, ci sono tutte. La gente ha imparato a diffidare dei vini venduti a prezzi bassissimi (in commercio nessuno regala nulla), e ha capito che la genuinità e la qualità hanno un costo. Una bottiglia di vino vero non può valere meno di un litro di benzina o di acqua minerale. Anche i compratori della grande distribuzione farebbero bene a rendersene conto, e a non arrivare più, in futuro, al limite dell'incanto acquisto; è evidente che se un vino costa troppo poco, deve avere qualcosa che non va. Questo non significa, naturalmente, cadere nell'eccesso opposto, con ingiustificati rialzi di prezzo: si deve mantenere la giusta misura. Sui prezzi, occorrerebbe comunque esercitare un controllo più preciso. In Svizzera, ad esempio, chi vende vino a prezzi molto inferiori alla media di mercato, viene chiamato d'ufficio a giustificarsi; perché, qui da noi, le Camere di Commercio non potrebbero prendere

LEGGI E CONTRATTI
filo diretto con i lavoratori

Note e commenti

Il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri è regolato — nelle sue linee essenziali — dal RD 8 gennaio 1931 n. 148: è questo un complesso organico di norme, che costituiscono in ordine alla costituzione, svolgimento e cessazione del predetto rapporto, tanto che ad esso non sono applicabili le disposizioni di carattere generale che disciplinano il rapporto degli altri lavoratori subordinati, sia privati che pubblici. Non v'è dubbio che per il periodo in cui questo decreto vide la luce, esso si appalesò senz'altro innovativo di tale e quali di questo specifico rapporto beneficiarono di diritti non vigenti per gli altri, soprattutto per quanto concerneva la stabilità del posto di lavoro, che ai dipendenti da aziende private — e non a tutti — è stata garantita, concretamente e sostanzialmente, soltanto con la legge 20/5/1970 n. 300, ed Statuto dei lavoratori, anche se precedentemente vedevano loro riconosciuto un risarcimento dei danni, previsto dapprima da alcuni accordi interconfederali e poi dalla legge n. 604/1966. La posizione lavorativa degli autoferrotranvieri che era, quindi, abbastanza robusta per l'innanzi, è diventata però sempre più debole allorché — soprattutto nel decennio 1960/1970 — si è avuta una fioritura di leggi che hanno consolidato il rapporto privatistico dei prestatori di lavoro e che sono culminate nello Statuto dei lavoratori, senz'altro la legge più organica e più innovativa che si abbia avuto — in materia di lavoro — nel dopoguerra. Ecco che il RD n. 148/1931, raffrontato alle altre disposizioni legislative che regolano il rapporto di lavoro, ha incominciato ad appalesare le sue crepe e le sue deficienze ed a dimostrare vistosamente tutti gli anni che esso ha per cui un suo adeguamento alla realtà attuale si prospetta sempre più pressante ed inderogabile, né vale a giustificare questa stasi la peculiare natura del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri — un misto di pubblico e privato — in quanto l'evolversi del rapporto tra le parti sociali non può subire un rallentamento che si sostanzia in una penalità a carico di una vasta categoria che assolve ed adempie, con senso di responsabilità, un servizio pubblico sempre più rilevante ed importante. È ben vero che sono state emanate, anche nel dopoguerra, alcune leggi concernenti questo specifico rapporto (l'ultima delle quali è la n. 30 del 1978 — ma esse hanno inciso marginalmente sugli aspetti di esso, restando invariata la sostanza che promana dal RD n. 148/1931: è necessario — e, se mi si consente, anche urgente — disciplinare in modo organico tutti i più vari aspetti del predetto rapporto, preservando, senz'altro, della normativa precedente le caratteristiche ancora oggi valide e rilevanti, ma adeguando alla nuova realtà giuridica le norme obsolete e superate. Tali si appalesano soprattutto quelle che concernono lo «status» dei dipendenti in quanto essa prescinde completamente dalla concreta e reale attività lavorativa espletata, ancorando il tutto ad unilaterali decisioni che debbono promanare dalla direzione aziendale, senza preclusioni di termini e senza partecipazione ed intervento delle organizzazioni dei lavoratori nel richiedere e nell'imporre l'adempimento delle norme regolamentari. Lo «status» del dipendente è disciplinato dal Regolamento degli avanzamenti e delle promozioni che prevede alcune condizioni oggettive (vacanza del posto, anzianità di qualifica, metodi di accesso) che vengono ignorate dalle aziende o ad esse viene data attuazione in tempi lussuissimi, il che ha quale conseguenza l'addizione costante e continua — che si protrae quasi sempre per diversi anni — del prestatore di lavoro a mansioni superiori, senza che maturi a suo favore l'inquadramento conforme all'attività espletata, ma tutt'al più una maggioranza di retribuzione che il più delle volte viene anche negata sull'erroneo presupposto di una carenza di diversificazione delle mansioni, riscontrandosi la differenziazione soltanto nell'anzianità di qualifica. E la Corte costituzionale, dinanzi alla quale è stata portata la questione, ha ritenuto costituzionalmente legittime le norme, evidenziando soltanto l'obbligo della corre-

Autoferrotranvieri: necessità di adeguamento della vecchia normativa

sponsione di un trattamento economico proporzionato e configurando esso quale diritto vivente avendo la giurisprudenza costantemente affermato che il dipendente da aziende autoferrotranviarie ha diritto soltanto ad una retribuzione adeguata all'attività lavorativa posta in essere. Ma allo stato della legislazione del lavoro è incongruo ed assurdo che possa avere ancora validità — per una numerosa massa di lavoratori — una regolamentazione giuridica che vanifica il principio della rispondenza tra mansioni espletate ed inquadramento, e che — oltre a menomare il requisito della professionalità — umilia ed offende il lavoratore che è costretto a subirla. SAVERIO NIGRO

Ed ancora: sussiste una diversificazione nel trattamento di fine rapporto — almeno fino al 31/5/1982, che è allo stato quello più consistente e tale rimarrà per moltissimi anni — in quanto è regolato per una parte di essi — numericamente irrisoria, essendo vigente per coloro che non hanno maturato il diritto a pensione — dalla speciale disciplina legislativa e quindi ha tutti i connotati di cui agli artt. 2120 e 2121 c.c., mentre per gli altri — e sono la quasi totalità — è in vigore una normativa contrattuale, di per sé restrittiva, e tale da limitare e restringere quel concetto di onnicomprensività della retribuzione, valido per tutti gli altri lavoratori, il che ha quale conseguenza che molte indennità corrisposte continuativamente e collegate all'attività lavorativa (si pensi al prolungamento giornaliero dell'orario di lavoro) vengono escluse dal fondo di buonuscita, intaccando sostanzialmente il principio del salario differito, recepito da tempo nella legislazione del lavoro. Abbiamo esemplificato, in queste brevi note, due istituti e potremmo farlo per altri se lo spazio ce lo consentisse: resta comunque l'imprevedibile necessità ed urgenza di dare un assetto legislativo, adeguato alla realtà dei tempi, anche al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri. SAVERIO NIGRO

Le risposte

È necessario l'accordo sindacale per il contratto di formazione

Caro Unità, mi rivolgo alla tua rubrica dedicata ai problemi di diritto del lavoro per avere alcune informazioni «tecniche» sulla questione dei contratti di formazione e lavoro perché qui da noi ci troviamo di fronte ad un tentativo da parte padronale di applicarli in modo non corretto, evitando la contrattazione con il sindacato. G.M. BONELLO (Genova)

Il contratto di formazione e lavoro è un contratto di lavoro a tempo determinato, con finalità formativa, da verificare attraverso il preventivo controllo dei progetti in cui i contratti di formazione e lavoro si devono inscrivere. Di qui la necessità della preventiva approvazione dei progetti da parte della commissione regionale per l'impiego, o, in alternativa, la conformità ad una apposita contrattazione sindacale, nel quale caso, in aggiunta, si richiede anche che il contratto non gravi sulla finanza pubblica. Se questa è la finalità della legge, è chiaro che svincolare dal controllo pubblico o dalla contrattazione collettiva ogni contratto di formazione e lavoro per il solo fatto che non vengono richiesti finanziamenti pubblici, equivarrebbe a ritenere che, in forma surrettizia, si sia in un colpo solo cancellata la intera normativa riguardante il collocamento, l'apprendistato ed il contratto a termine, in nome di una finalità formativa che la mancanza di oneri per lo Stato di per sé non garantisce. Sostiene ancora il Tribunale che non vale, al riguardo, il rilievo che i datori di lavoro sono tenuti a notificare il contratto all'ispettorato del lavoro al momento dell'assunzione. Il controllo successivo infatti richiede pur sempre un riferimento a progetti di formazione che nel sistema della legge non sono mai rimessi all'esclusiva iniziativa del datore di lavoro, ma richiedono sempre o l'approvazione preventiva degli organi amministrativi o la predisposizione di schemi di comportamento in sede di contrattazione collettiva. Controllo preventivo o contrattazione preventiva non onerosa per la finanza pubblica sono dunque le condizioni di esistenza del contratto di formazione e lavoro e la loro ineliminabilità consegue al fatto che solo in questo modo possono prestabilirsi le caratteristiche del contratto stesso cui fare riferimento in sede di controllo. avv. PIERLUIGI PANICI

La dieta più corretta vuole frutta e verdura

Table with 3 columns: Food item, 1974 consumption (kg/capita), 1984 consumption (kg/capita). Items include PANE, PASTA, CARNE BOVINA, POLLAME, ALTRE CARNI, PESCE, LATTE, FORMAGGI, UOVA, OLIO, FRUTTA FRESCA, ZUCCHERO, CAFFÈ, ACQUA MINERALE, VINO.

Passato l'effetto Chernobyl gli italiani continueranno a mangiare frutta e verdura come nel passato? E i nostri prodotti ortofruttili quale accoglienza troveranno sui mercati stranieri? Nei giorni in cui la nube radioattiva si estendeva sul nostro Paese, e il ministro Degan decise la proibizione della verdura a foglia larga era aperto a Cesena il «Macfrut», la più importante rassegna nazionale delle macchine per l'ortofrutticoltura. Un settore economico di grande importanza per la nostra economia e nel quale le nuove tecnologie e l'elettronica stanno per essere introdotte su larga scala. Un settore in espansione, con larghe possibilità di conquistare quote sempre più vaste del mercato europeo, ma un settore sul quale gravano anche minacce per il futuro. Al di là dei gravi problemi causati dalla



La distruzione della verdura per la nube radioattiva

il timore che cibi più elaborati nascondano insidie per la salute dell'uomo. Nasce anche di qui la necessità di collegare l'immagine della genuinità e della salubrità ai nostri prodotti ortofruttili. Su un consumo medio di alimenti che nell'Europa comunitaria supera di poco i 600 chili per persona all'anno, gli ortofruttili — come osserva il prod. Fausto Cantarelli dell'università di Parma — vi partecipano mediamente con 106 chilogrammi. Si tratta di un consumo medio giornaliero di 290 grammi, contro una quantità consigliata dai nutrizionisti di circa 800 grammi. L'Italia con i suoi 165 chilogrammi di prodotti ortofruttili per persona all'anno è al primo posto in Europa. Con una quantità giornaliera di 452 grammi di frutta e verdura per persona è il paese che più si avvicina ai livelli consigliati, pur restando comunque molto distante. Potenzialmente, quindi, la domanda di prodotti ortofruttili ha ancora ampi margini di assorbimento interno e internazionale sempre che il consumo proseguiva nel cammino di avvicinamento verso i valori consigliati dagli specialisti della nutrizione umana. L'avvenire dei prodotti ortofruttili è quindi legato, oltre che al progredire della tecnica, all'evoluzione della domanda europea. Esistono attualmente i presupposti favorevoli per una dilatazione della domanda proprio perché l'alimentazione degli abitanti dei paesi industrializzati privilegia sempre di più il prodotto semplice, genuino e fresco senza additivi e con un ridotto consumo energetico. Bruno Enriotti

Cambia l'etichetta dell'acqua minerale

Sull'onda emotiva del «vino al metanolo», il governo ha ripescato in fretta e furia un disegno di legge sulle acque minerali, da tempo dormiente, che ne cambierà ancora una volta le etichette. Il vino dovrebbe prendere esempio dall'acqua minerale: nessuno può comprare acqua minerale alle sorgenti di Fiuggi o di Chianciano, trasportarla a Roma o a Milano e qui imbottigliarla, mentre con il vino Doc e, a maggior ragione, con il vino da tavola, questo lavoro si può fare senza controlli e limitazioni, con la conseguente possibilità e facilità di frodi e sofisticazioni. Secondo il nuovo disegno di legge, le etichette delle acque minerali dovranno avere una specifica autorizzazione del ministero della Sanità soltanto se riportano menzioni relative ai benefici per la salute, con cui spesso si esagera: attualmente, l'intera etichetta deve avere comunque un'approvazione ministeriale. Anche la pubblicità commerciale sarà libera, tranne per quanto riguarda i riferimenti alla salute; e con-

fermato, invece, l'obbligo di imbottigliamento nella sola località della sorgente. Infine, l'etichetta dovrà riportare il «termine minimo di conservazione», anziché la data di imbottigliamento (che sarà facoltativa), ma solo se previsto dal relativo decreto di riconoscimento dell'acqua minerale; a parere dell'organizzazione di consumatori e una disposizione alquanto permissiva per un prodotto che, pur avendo una lunga durata, è tenuto spesso in condizioni inidonee nei punti di vendita. Ciò, inoltre, potrà indurre i produttori ad aggiungere all'acqua anidride carbonica, che ha proprietà batteriostatiche, in modo da evitare il «fastidio» di dichiarare un termine di consumo. fermato, invece, l'obbligo di imbottigliamento nella sola località della sorgente. Infine, l'etichetta dovrà riportare il «termine minimo di conservazione», anziché la data di imbottigliamento (che sarà facoltativa), ma solo se previsto dal relativo decreto di riconoscimento dell'acqua minerale; a parere dell'organizzazione di consumatori e una disposizione alquanto permissiva per un prodotto che, pur avendo una lunga durata, è tenuto spesso in condizioni inidonee nei punti di vendita. Ciò, inoltre, potrà indurre i produttori ad aggiungere all'acqua anidride carbonica, che ha proprietà batteriostatiche, in modo da evitare il «fastidio» di dichiarare un termine di consumo.



Notizie dall'estero
Francia: quando il farmacista è disattento

(p. r.) - I francesi sono particolarmente attenti ai problemi dei consumatori, e lo dimostra il numero di riviste, molto diffuse, che si occupano di questi temi: «50 millions de consommateurs», «Que choisir» e «Test achats», regolarmente vendute in edicola. Dal numero di aprile della prima, «50 millions», vale la pena di segnalare un articolo che si occupa di problemi che con grande probabilità si potrebbero constatare anche nel nostro Paese, se qualcuno se ne prendesse la pena. Si tratta di una sorta di test condotto dai redattori della rivista, relativo alla facilitazione con cui in Francia vengono vendute medicine rischiose senza ricetta. Su 40 farmaci sperimentate nel corso di un giro a Parigi e provincia, vennero concesso senza fare una piega

sonniferi pesanti come il Mogadon, mentre le altre hanno venduto prodotti da banco molto più leggeri, praticamente dei placebo. Ma la parte più interessante del test riguarda la verifica relativa a ricette in cui erano stati prescritti farmaci totalmente contraddittori tra loro: un tranquillante con un eccitante, un anticoncezionale insieme a un curativo della sterilità, o, peggio, gruppi di farmaci che, presi in associazione, potevano condurre a malesseri anche molto pesanti, come digitalina per insufficienza cardiaca e un anticoagulante insieme a semplice aspirina. Ebbene, nel 70% dei casi il farmacista non ha fatto nessuna osservazione, consegnando regolarmente quanto prescritto. In nessuno degli altri casi, poi, il farmacista è ricorso a un divieto, quello di veto, che la legisla-

zione prevede ufficialmente: infatti, egli è ritenuto responsabile, in caso di incidente, alla pari del medico che ha prescritto farmaci pericolosi per la salute dei pazienti. La rivista francese, senza volere gettare la croce addosso ai soli farmacisti, consiglia ai lettori di controllare, per quanto è possibile, il loro stesso medico, dandogli indicazioni sul suo possibile complete sia sullo stato di salute che su cure eventualmente sottoprese scritte: anche una semplice aspirina, presa ovviamente senza prescrizione medica, può diventare rischiosa se associata ad altri farmaci. Inoltre, ricorda come sulle scatole, sebbene scritte in piccolo, ci siano le avvertenze da seguire nell'uso: consultarle e utile. E, dopo i risultati dell'esperimento di «50 millions», pare quasi indispensabile...

Questa rubrica è curata da un gruppo di esperti: Guglielmo Simoneschi, giudice, responsabile e coordinatore; Piergianni Alleve, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Gerofalo, docente universitario; Nyrnne Moshi e Jacopo Malaguzzi, avvocati Cdl di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma; Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino.